

Edizione di venerdì 10 Gennaio 2020

ACCERTAMENTO

Dal 1° gennaio 2020 accertamenti esecutivi anche per i Comuni
di **Andrea Ramoni**

AGEVOLAZIONI

La riforma del credito d'imposta R&S
di **Debora Reverberi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione conferma la natura "qualitativa" dell'inerenza fiscale
di **Fabio Landuzzi**

ACCERTAMENTO

Le scritture contabili inattendibili legittimano il ricorso all'induttivo
di **Marco Bargagli**

AGEVOLAZIONI

Contributo e tax credit per l'acquisto di tv con tecnologia DVB-T2
di **Gennaro Napolitano**

HOSPITALITY

La gestione dell'imposta di soggiorno
di **Leonardo Pietrobon**

ACCERTAMENTO

Dal 1° gennaio 2020 accertamenti esecutivi anche per i Comuni

di **Andrea Ramoni**

Dal 1° gennaio 2020, anche **gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni, emessi dai Comuni, hanno efficacia esecutiva**. Per l'avvio della riscossione, dunque, non è più necessario attendere la formazione e la notifica della **cartella di pagamento** ovvero l'ingiunzione fiscale. **È questa l'importante novità, introdotta dall'[articolo 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 \(L. 160/2019\)](#)**.

Sino al 2019, infatti, tale sorte era riservata ai soli **avvisi di accertamento** di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate, posto che l'[articolo 29 D.L. 78/2010](#) fa esplicito riferimento agli atti emessi *“ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni”*. Lo scenario che si prospetta, dunque, è una **sensibile contrazione del tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella della riscossione, anche nei casi di tributi locali**.

In analogia con le previsioni del **D.L. 78/2010**, il predetto [comma 792](#), alla **lettera a)**, prevede, innanzitutto, che gli atti in argomento – compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni – *“devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni (...)”*.

Sotto il profilo procedurale, dunque, due differenti termini – **mobile e fisso** – per onorare il versamento di quanto richiesto, in ragione della diversa tipologia di atto notificato. Quanto all'**ambito oggettivo** di applicazione, invece, la norma contempla **sia le entrate patrimoniali** (ad esempio, oneri di urbanizzazione), **sia i tributi comunali, Imu e Tasi** su tutti.

Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, alla **lettera b)** viene previsto che gli atti *“acquistano efficacia di titolo esecutivo”*, appunto, *“senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale (...)”*.

Come era logico attendersi, dunque, *“decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata”*.

Occorrerà però vedere **in quali tempi** gli enti locali riusciranno ad adeguare le loro procedure

di trasmissione del carico, tant'è che, **nelle more dell'emanazione del decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, tali modalità verranno ***"individuate dal competente ufficio dell'ente"***.

Tutto quanto sopra trova naturale conseguenza **in un obbligo motivazionale di tali atti, in capo ai Comuni**, i quali dovranno espressamente indicare, da un lato, ***"che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari"*** e, dall'altro, il ***"soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata"***.

Attenzione al periodo in cui l'esecuzione risulta sospesa *ex lege*.

Di regola è infatti previsto per un **periodo di centottanta giorni** dall'affidamento in carico degli atti, **ridotto però a centoventi giorni** ***"ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato"***.

Alla **lettera c)** del [comma 792](#) si prevede infine che la sospensione **non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative**, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore e non opera nemmeno in caso di **accertamenti definitivi**, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di **recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione**.

In definitiva, **si tratta di atti "impoesattivi"** a tutti gli effetti, che costituiscono al tempo stesso **atto di contestazione, atto di precetto (considerata l'intimazione ad adempiere) e titolo esecutivo**.

Quanto all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si osserva come la novella faccia riferimento agli **atti "emessi" dal 1° gennaio 2020** e non "notificati", dovendosi però ritenere compresi anche quelli aventi ad oggetto i ***"rapporti pendenti alla stessa data"***.

Infine, il [comma 795](#) prevede un ulteriore adempimento a carico dell'ente, **creditore per importi sino ad euro 10.000**.

In tal caso, infatti, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, **il Comune dovrà inviare al contribuente *"un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive"***.

In tal caso, su richiesta del debitore, **sarà ammesso anche il pagamento rateale delle somme dovute**, secondo i piani previsti dal [comma 796](#) e seguenti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

La riforma del credito d'imposta R&S

di **Debora Reverberi**

La **nuova disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0**, come complessivamente delineata dalle misure contenute nella **L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020), risulta **ispirata alla politica industriale della c.d. "Transizione 4.0"**.

Il nuovo assetto delle agevolazioni 4.0 è finalizzato ad **incrementare fino al 40% la platea delle imprese beneficiarie a favore delle Pmi, sfruttando un unico strumento di accesso agli incentivi, il credito d'imposta, articolato su più finalità:**

- **investimenti in beni strumentali**, attraverso il nuovo credito d'imposta sostitutivo di super e iper ammortamento;
- **formazione**, attraverso la proroga con modifiche del credito d'imposta formazione 4.0;
- **R&S e innovazione**, attraverso la riforma della disciplina del credito d'imposta R&S.

Con l'articolo 1, [commi 198–209, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) viene dunque introdotta, **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**, una **riforma del credito d'imposta R&S**, con l'estensione dell'incentivo ad **attività di innovazione tecnologica**, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e di **design ed ideazione estetica per i settori del *Made in Italy***.

Tramonta dunque la disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta dall'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, **un anno prima della scadenza** prorogata al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 dalla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

Con riferimento ai crediti R&S maturati nel periodo d'imposta 2019 continuerà dunque ad applicarsi la previgente normativa, con le modifiche apportate dalla L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

La nuova disciplina agevolativa presenta i seguenti **principali aspetti di novità rispetto alla disciplina precedente:**

- **ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo**, tramite estensione dell'incentivo ad attività diverse dalla R&S verso attività di innovazione tecnologica per l'impresa e di *design* ed ideazione estetica dei settori del *Made in Italy*;
- **modalità di determinazione della base di calcolo del credito d'imposta fondata sul metodo volumetrico** e non più sul metodo incrementale, rendendo irrilevante il

- sostenimento di spese per attività analoghe in periodi precedenti;
- **modulazione di intensità e limiti di spesa in funzione della tipologia di attività ammissibile;**
 - **maggiorazione dell'intensità per attività di innovazione tecnologica con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;**
 - **ridefinizione delle categorie di spese ammissibili, con inserimento di maggiorazioni in caso di spese di personale relative a giovani ricercatori al primo impiego, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dedicati esclusivamente alle attività ammissibili, e in caso di contratti *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato;**
 - **fruibilità del credito d'imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito;**
 - **previsione dell'obbligo di comunicazione al Mise.**

Le intensità del credito d'imposta e i limiti di spese ammissibili sono dunque modulati in funzione dell'ambito applicativo oggettivo, ovvero delle categorie di attività effettivamente svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

La nuova disciplina individua le seguenti tre categorie di attività ammissibili, a cui corrisponde un credito d'imposta di intensità decrescente:

- **attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico**, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della **Commissione Europea (2014/C 198/01)** del 27.06.2014, avendo riguardo ai criteri di classificazione contenuti *nell'OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development* (c.d. **Manuale di Frascati dell'OCSE**);
- **attività di innovazione tecnologica** relative alla realizzazione di **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa**, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle *"Linee guida dell'OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica"* (c.d. **Manuale di Oslo dell'OCSE**);
- **attività di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, **per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.**

La corretta classificazione delle attività nelle tre categorie sopra indicate sarà agevolata dall'**emanazione di un Decreto del Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, in cui saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.**

Le intensità del credito d'imposta sono modulate in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:

Agevolazione		Credito d'imposta	Limite massimo di spesa ammissibile	Quote annuali
Credito R&S		12%	3 milioni di euro	3
Credito innovazione tecnologica		6%	1,5 milioni di euro	
	Se finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	10%	1,5 milioni di euro	
Credito <i>design</i> e ideazione estetica		6%	1,5 milioni di euro	

La nuova disciplina del credito d'imposta R&S, innovazione tecnologica, *design* ed ideazione estetica **eredita alcuni aspetti della disciplina previgente.**

Per quanto concerne l'ambito applicativo soggettivo possono fruire del nuovo credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

L'accesso al credito di imposta è precluso ai soggetti sottoposti a procedure non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica quali **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale**, altra procedura concorsuale prevista dalla L.F., dal D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali **situazioni e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).**

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d'imposta non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34 L. 388/2000, ma deve rispettare le seguenti regole:

- **deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo;**
- **decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito;**
- **è subordinata all'assolvimento degli obblighi di certificazione contabile;**
- **richiede apposita comunicazione al Mise**, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;
- **sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale.**

Quanto infine agli **obblighi documentali** la nuova disciplina mutua dalla precedente:

- l'obbligo di acquisire una **certificazione contabile attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile** predisposta dall'impresa, rilasciata dal **soggetto incaricato della revisione legale dei conti** o, per le imprese non obbligate *ex lege*, da un **revisore legale dei conti** o da una società di revisione iscritti nella **sezione A** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 39/2010](#);
- l'obbligo di redigere una **relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati** delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del **Lgs. 445/2000**.

Resta confermato, **per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, il riconoscimento del costo sostenuto per l'attività di certificazione contabile in aumento del credito d'imposta entro 5.000 euro**, nel rispetto dei limiti massimi di fruibilità del credito d'imposta.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione conferma la natura “qualitativa” dell’inerenza fiscale

di **Fabio Landuzzi**

È ormai consolidato l'orientamento della **Corte di Cassazione** (si richiamano, per tutte, le [sentenze n. 450/2018](#), [3170/2018](#), [13882/2018](#) e [18904/2018](#)) in materia di contenuto del “**principio di inerenza**” da applicarsi ai fini della **deduzione fiscale dei componenti negativi** di reddito.

Il **principio di diritto** consolidatosi presso la Suprema Corte è che il principio di inerenza si ricava dalla **nozione stessa di reddito d'impresa**, in quanto è espressivo di “*una **correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata***”; da ciò consegue quindi che l'inerenza di un costo deve essere sempre osservata e valutata, anche dall'Amministrazione Finanziaria, secondo un “***giudizio di carattere qualitativo***”, scevro da valutazioni “***di tipo utilitaristico o quantitativo***”.

Il passaggio chiave di questa ormai unanime giurisprudenza risiede nella **giusta collocazione del comma 5 dell'articolo 109 Tuir** il quale, diversamente da quanto per lungo tempo era stato interpretato, non deve essere letto come riferimento normativo del principio di inerenza della spesa, bensì come la regola – sostanzialmente molto diversa e ben più circostanziata – che stabilisce la **correlazione che deve esistere fra costi deducibili e ricavi tassabili**; una regola volta appunto a rendere **non deducibili quelle spese** che hanno una **diretta correlazione con ricavi esenti** da imposizione fiscale.

Quindi, il principio cardine è che l'inerenza è un concetto **immanente nella stessa nozione di reddito d'impresa**.

A questo principio si collega quindi anche la giusta collocazione di altre ricorrenti **aggettivazioni negative della spesa**, quali sono la **congruità** o la sua **antieconomicità**; si tratta di connotazioni che possono fungere, semmai, solo da possibili **elementi sintomatici** di un eventuale **difetto di inerenza** della spesa.

Ebbene, questi stessi principi sono stati ribaditi dalla [Cassazione nella sentenza n. 33026 del 14.12.2019](#).

Il caso trattato riguardava una società che, avendo per **oggetto sociale l'attività agricola**, aveva acquistato e rivenduto ad una consociata estera **mobili e arredamenti per locali destinati alla ristorazione**, in quanto la consociata gestiva detti locali per servizi di ristorazione e, in parte, si

riforniva anche dei prodotti alimentari derivati dall'attività della società italiana.

Era stata **contestata l'assenza di inerenza delle spese** in questione, in quanto **non rientranti nel core business** della società accertata ed estranei dal suo oggetto sociale.

La Cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza del Giudice di appello, fa propri i principi di cui sopra ribadendo **il principio di diritto** in forza del quale l'inerenza, nel campo delle imposte sul reddito, deve essere intesa quale espressione di **"riferibilità dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura"**; l'inerenza del costo va perciò **esclusa solo** ove si tratti di costi che **"si collocano in una sfera ad essa estranea"**.

Viene confermato al riguardo – sottolineando l'aspetto di grande importanza, tuttora purtroppo di frequente disatteso nella prassi – che l'**inerenza** non trova radici, in campo tributario, e nel sistema del reddito d'impresa, nell'**articolo 109, comma 5, Tuir**, bensì essa va **apprezzata mediante un "giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio"**.

Nel caso in esame, in cui, peraltro, i principi di cui sopra sono applicati **anche ai fini Iva**, stante il fatto che era stata contestata pure la **non detraibilità dell'Iva** assolta sulle spese in questione, l'errore che ha viziato la sentenza del Giudice di appello risiede, a giudizio della Cassazione, nel fatto che esso non si è attenuto a tale principio di diritto in quanto non ha tenuto conto che **i beni in questione**, acquistati dalla società oggetto dell'accertamento, erano poi stati dalla stessa **rivenduti alla consociata**, e né ha tenuto conto del fatto che **sussisteva una connessione con l'attività della società stessa**, stante il suo interesse a **sviluppare in seguito la commercializzazione** di suoi prodotti agricoli verso le altre imprese del gruppo di appartenenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Le scritture contabili inattendibili legittimano il ricorso all'induttivo

di **Marco Bargagli**

Come noto, l'ordinamento tributario prevede – a favore dell'Amministrazione finanziaria – **particolari poteri** che, nell'ambito di una **qualsiasi attività ispettiva**, consentono di **ricostruire** il maggior **reddito imponibile occultato** dal **soggetto passivo d'imposta**.

In merito, **l'ambito giuridico di riferimento** in *subiecta materia* può essere così riassunto:

- [l'articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) (rubricato **rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche**), prevede che l'ufficio delle imposte può **rettificare le dichiarazioni** presentate dalle **persone fisiche** quando il **reddito complessivo dichiarato dal soggetto passivo risulta inferiore a quello effettivo**, ossia **non sussistono o non spettano**, in tutto o in parte, **le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella medesima dichiarazione**;
- [l'articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) (**accertamento analitico-induttivo**), consente all'ufficio delle imposte di procedere alla **rettifica del reddito d'impresa delle persone fisiche** se **l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione** e nei **relativi allegati** risulta dall'**ispezione delle scritture contabili** o da **altre verifiche** ovvero dal **controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili** sulla **scorta delle fatture** e degli **altri atti e documenti relativi all'impresa**, nonché **dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio**. In merito, l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di **presunzioni semplici**, purché queste siano **“gravi, precise e concordanti”**;
- [l'articolo 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) (**accertamento “induttivo puro”**) prevede la possibilità, per l'ufficio delle imposte, di **determinare il reddito d'impresa** sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza**, con **facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** e di avvalersi anche di **presunzioni semplicissime**, prive dei requisiti di **“gravità, precisione e concordanza”** che, come sopra accennato, caratterizzano le **presunzioni semplici**.

In buona sostanza, la constatazione di **maggiori redditi sottratti a tassazione** può essere effettuata sulla base delle **seguenti direttrici**:

- **accertamento analitico-induttivo**: partendo dai **dati e dalle notizie** rinvenibili dallo **scrutinio delle scritture contabili** l'Amministrazione finanziaria, sulla base di

“presunzioni semplici”, ricostruisce l’esistenza di attività non dichiarate (e. ricavi in nero), ovvero l’inesistenza di passività dichiarate (i.e. costi non deducibili), così determinando induttivamente il reddito;

- **accertamento induttivo “puro”:** in tale seconda ipotesi l’ufficio delle imposte **determina il reddito d’impresa** sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** e di avvalersi anche di **“presunzioni semplicissime”** (generalmente nelle ipotesi di **evasore totale**, ovvero di un **soggetto totalmente sconosciuto al Fisco, che non presenta le prescritte dichiarazioni dei redditi**).

Delineato **l’assetto normativo di riferimento** giova ricordare che, in tema di **accertamento induttivo**, la **Suprema Corte di cassazione, sezione 5^a civile**, con la recente [ordinanza n. 28693/2019](#) del **07.11.2019**, ha ritenuto corretto procedere alla **ricostruzione induttiva del reddito** derivante dalla **totale inattendibilità delle scritture contabili**.

Esaminando, nel dettaglio, la **vicenda risolta in apicibus**, il **giudice d’appello** ha rilevato che l’accertamento era stato compiuto con **metodo analitico-induttivo** e che esso non era stato fondato sullo **scostamento tra reddito dichiarato e reddito risultante dallo studio di settore**, in relazione **all’attività di ristorazione svolta dalla società accertata**, bensì **sull’inattendibilità delle scritture istituite dal soggetto verificato**.

In particolare, **l’apparato contabile presentava importanti criticità:**

- **mancata registrazione**, nell’anno di riferimento, di **acquisti di pasta**;
- **mancanza di alcuni numeri nei blocchetti delle ricevute fiscali**;
- **registrazione di finanziamenti dei soci**, sebbene negli ultimi anni essi **non avessero manifestato capacità contributiva**;
- **incongruenze nella registrazione delle fatture d’acquisto dell’acqua minerale**.

Partendo da questi **dati, complessivamente considerati**, il giudice del gravame **ha condiviso la ricostruzione dei maggiori ricavi** compiuta dall’ufficio, **ricalcolandone induttivamente l’ammontare**.

La Suprema Corte di cassazione ha confermato **la tesi prospettata dal giudice di merito** il quale, **“illustrando compiutamente il proprio convincimento, ha affermato che l’accertamento non poggia sulla discordanza tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dall’apposito studio di settore, secondo quanto consentito dall’articolo 62-sexies, del D.L. n. 331/1993, bensì sul giudizio d’inattendibilità delle scritture contabili, desunto da varie inesattezze delle registrazioni – che il giudice d’appello menziona analiticamente – conformemente a quanto previsto dall’articolo 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973”**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Contributo e tax credit per l'acquisto di tv con tecnologia DVB-T2

di **Gennaro Napolitano**

La **Legge di bilancio 2018** ([articolo 1, comma 1039, lett. c, L. 205/2017](#)) ha previsto il riconoscimento di un **contributo** ai costi a carico degli **utenti finali** per l'**acquisto** di **apparati televisivi** idonei alla **ricezione** dei **programmi** con le nuove **tecnologie trasmissive DVB-T2**.

Le relative **disposizioni attuative** sono state definite con il [D.M. 18.10.2019](#) (adottato dal Ministero dello sviluppo economico e **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019**), in base al quale il **contributo**:

- è concesso agli **utenti finali** per l'**acquisto, fino al 31 dicembre 2022**, di **apparecchi** atti a ricevere **programmi** e **servizi radiotelevisivi** – dotati, in caso di **decoder**, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori – con **interfacce di programmi** (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla **piattaforma tecnologica** scelta dal consumatore, sia essa **terrestre, satellitare** e, ove disponibile, **via cavo**. Gli apparecchi da utilizzare per il **digitale terrestre** devono incorporare la **tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10**, di cui alla **raccomandazione ITU-T H.265**, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016;
- è riconosciuto ai **residenti in Italia** appartenenti a **nuclei familiari** per i quali il **valore dell'ISEE**, risultante da una **dichiarazione sostitutiva unica (DSU)** in corso di validità, **non è superiore a 20.000 euro**;
- è riconosciuto per **ciascun nucleo familiare**, per l'**acquisto** di un **solo apparecchio**;
- è riconosciuto all'**utente finale** sotto forma di **sconto** praticato dal **venditore** dell'apparecchio televisivo sul relativo **prezzo di vendita**, per un importo pari a **50 euro** o pari al prezzo di vendita se inferiore (lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo di Iva e non riduce la base imponibile dell'imposta).

L'**utente finale** deve **presentare** al **venditore** un'apposita **richiesta** di riconoscimento del **contributo**, contenente anche la **dichiarazione sostitutiva** con la quale afferma che il **valore dell'ISEE** relativo al nucleo familiare di cui fa parte **non è superiore a 20.000 euro** e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.

Per poter applicare lo sconto, il **venditore** deve **trasmettere**, tramite un apposito **servizio telematico**, alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (Mise) una **comunicazione** contenente a pena di **inammissibilità**:

- il proprio **codice fiscale** e quello dell'utente finale (unitamente agli **estremi del**

- documento d'identità di quest'ultimo);
- i **dati identificativi** dell'apparecchio tv;
- il **prezzo finale** di vendita, comprensivo di **Iva**;
- l'ammontare dello **sconto** da applicare.

Attraverso il **servizio telematico** vengono eseguite le opportune **verifiche**, all'esito delle quali il **venditore** riceve **comunicazione**, mediante il rilascio di apposita **attestazione**, della **disponibilità** dello **sconto** richiesto.

Nel caso di **mancata conclusione** della **vendita** dell'apparecchio tv, ovvero di **restituzione** da parte dell'**utente finale**, il **venditore** deve **comunicare** telematicamente l'**annullamento** dell'operazione.

Il **venditore** recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un **credito d'imposta**, da indicare nella **dichiarazione dei redditi**, utilizzabile **esclusivamente** in **compensazione**. A tal fine, il **modello F24** deve essere necessariamente presentato attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Al credito d'imposta **non si applicano** i **limiti di compensabilità** previsti dall'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e dall'[articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#).

Per consentire l'**utilizzo in compensazione** del **tax credit** è stato istituito il **codice tributo "6912"**, da indicare nel **modello F24** (cfr. [risoluzione n. 105/E/2019](#)).

Ai fini dell'attività di **controllo**, il **venditore** dell'apparecchio tv è tenuto a **conservare** la **richiesta** dell'**utente finale** da lui sottoscritta, la copia del relativo documento d'identità, nonché la copia della certificazione del corrispettivo versato dall'utente stesso.

La **Direzione generale** per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MISE effettua **verifiche** sul possesso dei **requisiti** e sul rispetto delle **condizioni** previste dal [D.M. 18.10.2019](#) per beneficiare del **contributo** e del **credito d'imposta**.

In particolare, richiedendo anche la collaborazione dell'Inps, la Direzione generale verifica, anche a campione, la **veridicità** della **DSU**.

Il **contributo** è recuperato nei confronti dell'**utente finale** nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero risulti falsa la dichiarazione sostitutiva resa.

Il **credito d'imposta** è recuperato anche nei confronti del **venditore** nel caso in cui risulti carente la **documentazione** richiesta.

Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell'ambito della ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla **Direzione generale**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

HOSPITALITY

La gestione dell'imposta di soggiorno

di **Leonardo Pietrobon**

L'imposta di soggiorno, in alcuni casi definita erroneamente tassa di soggiorno, è un tributo locale, applicato **a carico di chi soggiorna** (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita.

L'imposta di soggiorno non può essere istituita da tutti i Comuni, ma solo in quelli di cui **all'articolo 4 D.Lgs. n. 23/211**. In particolare, secondo quanto stabilito da tale disposizione normativa, l'imposta di soggiorno può essere istituita da:

- **Comuni**;
- **Unione** dei Comuni;
- Comuni ricompresi negli **elenchi regionali** delle **località turistiche** o **città d'arte**.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)

Scopri
TEAMSISTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera piu' innovativo del mercato

